



SCHEMA DI CONTRATTO

*PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, TELEMATICA, EX ART. 76, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO
DI FORNITURA IN NOLEGGIO, COMPRENSIVO DI ASSISTENZA TECNICA FULL RISK, DI UN SISTEMA COMPLETO
PER ANALISI MOLECOLARI DEDICATO ALLO STUDIO DI VARIANTI DI RILEVANZA CLINICA ONCOLOGICA PER TARGET THERAPY, PER
LE ESIGENZE DELLA U.O. DI ANATOMIA PATOLOGICA DI AST MACERATA*



INDICE

ART. 1. NORME REGOLATRICI	4
ART. 2. DEFINIZIONI.....	5
ART. 3. OGGETTO DELL'APPALTO	5
ART. 4. DURATA DELL'ACCORDO E DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA DISCENDENTI.....	5
ART. 5. UTILIZZO DELL'ACCORDO ED EMISSIONE ORDINATIVI DI FORNITURA	6
ART. 6. CORRISPETTIVO E IMPORTO MASSIMO CONTRATTUALE.....	6
ART. 7. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA	7
ART. 8. INDISPONIBILITÀ DELLA FORNITURA, FUORI PRODUZIONE ED EVOLUZIONE TECNICA	Errore. Il segnalibro non è definito.
ART. 9. VERIFICHE DELLA FORNITURA E CONTROLLI IN CORSO DI ESECUZIONE	7
ART. 10. FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	7
ART. 11. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	8
ART. 12. OBBLIGHI DEL FORNITORE	9
ART. 13. MONITORAGGIO E REPORTISTICA	
ART. 14. PATTO DI INTEGRITÀ'	11
ART. 15. LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI	11
ART. 16. GARANZIA DEFINITIVA.....	12
ART. 17. RISOLUZIONE E CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE.....	12
ART. 18. RECESSO	14
ART. 19. CESSIONE DEL CREDITO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	14
ART. 20. SUBAPPALTO	15
ART. 21. BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE	15
ART. 22. REFERENTI DEL FORNITORE	17
ART. 23. FORO COMPETENTE	17
ART. 24. TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO	17
ART. 25. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	18
ART. 26. DOMICILIO DIGITALE	18
ART. 27. CLAUSOLA FINALE	18



CONTRATTO

TRA

1. AST Macerata, C.F. e P.I. n. 02095680431 con sede in Macerata alla via D. Annibali n. 31, legalmente rappresentata, come da delega di cui alla determina n. 1364/AST_MC del 14/12/2023, dalla Dott.ssa Zelinda Dott.ssa Giannini, nata a Macerata (MC) in data 10/02/1960, domiciliata per la carica presso AST Macerata in via D. Annibali n. 31 a Piediripa di Macerata (MC) – in qualità di Dirigente responsabile della U.O.C. Acquisti e Logistica AST Macerata, (in seguito indicato per brevità con la parola “Amministrazione”)

E

2. C.F. n. Partita IVA n. con sede legale in (in seguito indicato per brevità con la parola "Fornitore/Prestatore o O.E.") rappresentata da, nato il a, in qualità di

PREMESSO CHE

- a) L'AST Macerata, con determina Dirigente U.O.C. Acquisti e Logistica n. 27 del 17 marzo 2025, ha deliberato di affidare la fornitura in noleggio, comprensivo di assistenza tecnica full risk, di un sistema completo per analisi molecolari dedicato allo studio di varianti di rilevanza clinica oncologica per target therapy, come meglio descritto nel Capitolato speciale, per un valore complessivo stimato pari ad € 919.200,00 oltre IVA – procedura di gara: negoziata senza previa pubblicazione di un bando ex art. 76, comma 2, lett. b) del D.lgs. 36/2023;
- b) È stato redatto il DUVRI/DVR per quanto riguarda i rischi interferenziali relativi alla prestazione del servizio e sono stati quantificati i seguenti costi aggiuntivi per la sicurezza da interferenze (€ 360,00);
- c) con determina Dirigenziale n..... del..... sono state approvate le risultanze di gara e l'O.E. è risultato affidatario della gara di cui alla lett. a);
- d) è stata eseguita positivamente la verifica dei requisiti dell'O.E.;
- e) con nota prot. n. del, l'AST Macerata ha richiesto all'O.E. di trasmettere la seguente documentazione:
 - _____
 - _____
- f) L'O.E., con nota acquisita al prot. n. del, ha provveduto a trasmettere la documentazione sopra elencata che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- g)
- h) il DURC è stato acquisito agli atti ed è regolare;
- i) in relazione all'importo del contratto:
[in caso di informazione antimafia]
 [] è stata acquisita informazione antimafia liberatoria ai sensi dell'art.91, comma 1, lettera a) del D.lgs. 159/2011 in data tramite Banca Dati Nazionale (prot. BDNA n.), conservata agli atti dell'Area Dipartimentale Acquisti e Logistica dell'ASUR;
oppure



[] è stata richiesta tramite Banca Dati Nazionale l'informazione antimafia, ai sensi dell'art.91, comma 1, lettera a) del D.lgs. 159/2011 in data (prot. BDNA n.) ed è decorso il termine di trenta giorni di cui all'art.92, comma 3 del D.lgs. 159/2011;

[oppure, nel caso non risulti rilasciata l'informazione antimafia, per i contratti soggetti a comunicazione antimafia]

[] è stata acquisita tramite Banca Dati nazionale/AVCPass *(per le prefetture per cui è possibile)* comunicazione antimafia liberatoria datata..... (prot. BDNA n.), conservata agli atti dell'Area Dipartimentale Acquisti e Logistica dell'ASUR; oppure

[] è stata richiesta, tramite Banca Dati nazionale/AVCPass *(per le prefetture per cui è possibile)*, la comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. art.87, comma 1, del D.lgs. 159/2011 in data (prot. BDNA n.), ed è decorso il termine di trenta giorni di cui all'art. art.88, comma 4bis del D.lgs. n.159/2011, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art.89 del decreto medesimo;

[oppure, in caso di Accordo non soggetto a documentazione antimafia]

[] non è necessario acquisire la documentazione antimafia;

- j) ai sensi degli artt. 98 e 73 del Codice e del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, sarà altresì pubblicato l'avviso sui risultati della procedura, in conformità alle disposizioni ivi previste;
- k) l'O.E. dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi Allegati, ivi compreso il Disciplinare di gara ed il Capitolato Tecnico, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- l) l'O.E. dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Accordo e relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Accordo;
- m) sussistono le condizioni per stipulare il contratto.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1. NORME REGOLATRICI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo:
 - a) preventivo della Ditta Diatech Pharmacogenetics S.r.l. pervenuto con prot. n. 0125563|10/10/2024|AST-MC|AFFGEN|A;
 - b) il Capitolato Tecnico;
 - c) la documentazione tecnica presentata dall'O.E.;
 - d) l'Offerta Economica dell'O.E.;
3. L'esecuzione del servizio oggetto del presente Accordo e dei singoli ordinativi di fornitura è regolata in via graduata:
 - a) dal contenuto del contratto;
 - b) dalle disposizioni di cui al D.lgs. 36/2023 e relativi provvedimenti discendenti;
 - c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
 - d) dal Patto di Integrità aziendale vigente.



4. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto dichiarato dall'operatore economico nell'offerta, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta contenga, a giudizio di AST Macerata, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Contratto e relativi Allegati.

5. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore ovvero che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

ART. 2. DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Contratto, s'intende:
 - a) per «AST Macerata»: l'Azienda Sanitaria Territoriale di Macerata, con sede legale in via D. Annibali, 31 – 62100 Macerata, titolare dei rapporti giuridici;
 - b) per «Amministrazione/Amministrazioni»: AST Macerata o altri Enti del SSR Marche;
 - c) per «Fornitore/Prestatore del servizio, O.E.»: l'operatore economico aggiudicatario del/i Lotto/i;
 - d) per «Importo massimo contrattuale»: l'importo massimo del presente Contratto indicato per ciascun lotto, IVA esclusa, comprensivo delle eventuali modifiche e opzioni che potranno essere esercitate dalle Amministrazioni Contraenti, ai sensi della normativa vigente, come specificato nel seguito;
 - e) per «Prodotto/Servizio»: quanto di seguito descritto al successivo art.3, in conformità al Capitolato Tecnico e relativi allegati.

ART. 3. OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il presente Contratto ha per oggetto l'appalto della fornitura per 48 mesi di n. 3 facoemulsificatori in service full risk, con relativo materiale di consumo per le esigenze della U.O.C. Oculistica di AST Macerata.
2. Si indicano di seguito il posizionamento in graduatoria, oltreché il valore dell'affidamento:
(indicare oggetto del lotto e numero lotto, ripetendo su più righe in caso di più lotti aggiudicati al medesimo fornitore)
 - a) (oggetto Lotto) – Lotto
 - b) Il quantitativo stimato del contratto è pari a euro 919.200,00;
3. La fornitura dovrà necessariamente rispondere alle specifiche tecniche ed alle prescrizioni stabilite nel Capitolato Tecnico.
4. Il presente contratto è concluso con il Fornitore così come identificato in premessa il quale, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a dare esecuzione alle condizioni stabilite nel presente Contratto.

ART. 4. DURATA DELL'ACCORDO E DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA DISCENDENTI

1. Il presente Accordo ha una durata di 60 mesi. È escluso ogni tacito rinnovo dell'Accordo.
2. È prevista la facoltà di rinnovo eventuale di ulteriori mesi 24, previa rinegoziazione di anno in anno con il Fornitore di prezzi e condizioni più favorevoli.
3. In casi eccezionali, l'Amministrazione potrà, in corso di esecuzione, prorogare il Contratto di Fornitura per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11 del Codice. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto di Fornitura agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel Contratto stesso.



ART. 5. OPZIONI E CALUSOLA RINEGOZIAZIONE

1. L'AST Macerata si riserva la facoltà di richiedere all'O.E. nel corso di esecuzione, l'attivazione delle seguenti opzioni:

Sono disciplinate espressamente le seguenti opzioni contrattuali:

- Opzione di variazione quantitativa ex art. 120, comma 1, lett a) del Codice (pari al 50% dell'importo a base d'asta);
- Opzione di rinnovo eventuale di ulteriori mesi 24, previa rinegoziazione di anno in anno con l'aggiudicatario/gli aggiudicatari di prezzi e condizioni più favorevoli;
- Opzione di variazione quantitativa ex art. 120, comma 1, lett a) del Codice sul rinnovo e proroga contrattuale (pari al 50% dell'importo);
- Opzione di proroga contrattuale ex art. 120, comma 10, del Codice di mesi 12.

2. Qualora dovessero sopraggiungere circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato, tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, avrà diritto alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali secondo buona fede, nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 9 e 120, comma 8 del Codice.

ART. 6. CORRISPETTIVO E IMPORTO MASSIMO CONTRATTUALE

1. Il corrispettivo è costituito dai prezzi unitari offerti dal Fornitore per ciascun articolo di lotto come da offerta economica.

2. L'importo massimo contrattuale del presente Accordo è pari ad Euro (..../.), tutto come meglio indicato nella/e tabella/e seguente/i:

ID Lotto _____

	Importo massimo contrattuale – Lotto	
AST Macerata	Importo contrattuale (€) 60 mesi Iva esclusa	Valore complessivo stimato Contratto (€) Iva inclusa
Totale		

3. Ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008, per l'appalto in oggetto i costi della sicurezza sono pari a € 240,00.

4. Il Prestatore è obbligato a dare esecuzione agli ordinativi di fornitura sino a concorrenza degli importi contrattuali indicati al precedente comma 2, lettera i).

5. I corrispettivi contrattuali si riferiscono alle forniture prestate/al servizio prestato a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e devono intendersi pertanto comprensivi, oltre che della fornitura dei prodotti, anche della gestione della fornitura, e dei servizi relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco presso i punti di consegna di ciascuna Amministrazione Contraente, come meglio descritti nel Capitolato Tecnico.

6. Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall'esecuzione dei Contratti e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

7. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.



ART. 7. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

1. Le modalità di esecuzione della fornitura/del servizio sono disciplinate da quanto indicato nel Capitolato Tecnico e negli atti di gara...

ART. 8. VERIFICHE DELLA FORNITURA E CONTROLLI IN CORSO DI ESECUZIONE

1. Il Responsabile del Progetto dell'Amministrazione Contraente, in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione assume specificamente i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali.
2. Al termine del Contratto l'AST Macerata invierà al Fornitore le certificazioni di completa ed esatta esecuzione della fornitura (certificati di regolare esecuzione o di verifica di conformità), entro 15 giorni dalla relativa emissione secondo le modalità e termini del Codice.

ART. 9. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Con riferimento al presente Contratto, dovrà essere emessa esclusivamente fattura elettronica, ai sensi del D.M. Economia e Finanze del 3 aprile 2013, n. 55, in base alle seguenti indicazioni.
2. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto del contratto attuativo sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192.
3. Per la prestazione eseguita dovrà essere emessa esclusivamente fattura elettronica, ai sensi del D.M. Economia e Finanze del 3 aprile 2013, n. 33.
4. Il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, fatto comunque salvo che l'invio di documentazione incompleta o erronea, da parte del Prestatore, ha l'effetto di sospendere i termini di pagamento fino al momento in cui la documentazione richiesta sia completata e/o corretta, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 9.10.2002, n. 231.
5. In materia di pagamento degli ordinativi trova applicazione il decreto 7 dicembre 2018 ad oggetto "Modalità e tempi per l'attuazione delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del Servizio Sanitario nazionale" in base al quale:
6. a partire dal 1 febbraio 2020 per le forniture e dal 1 gennaio 2021 per i servizi, gli ordinativi saranno obbligatoriamente emessi tramite il sistema denominato "Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO)", istituito presso il MEF; i riferimenti a tale ordine, processato tramite NSO, dovranno essere riportati dall'appaltatore/concessionario nella fattura elettronica (per le forniture tale obbligo decorre dal 01/01/2021 e per i servizi dal 01/01/2022) pena l'impossibilità per stazione appaltante di liquidare e pagare le fatture, ai sensi dell'art.3, comma 4, del D.M. sopra richiamato.
7. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore, impiegato nell'esecuzione del contratto, si richiama la disciplina di cui all'art. 30 c. 5 e 5 bis del Codice appalti.
8. Il pagamento dell'importo di ciascuna fattura, al netto di eventuali penali che dovessero essere comminate o dell'importo trattenuto di cui all'art. 30 comma 5 del d.lgs.50/2016, avverrà previa verifica della regolarità di esecuzione della fornitura.
9. Le ritenute applicate saranno svincolate in sede di liquidazione finale, a seguito di esito positivo della verifica di conformità/emissione dell'attestazione di regolare esecuzione e previa acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva.



-
10. Qualsiasi irregolarità riscontrata nella qualità o quantità della fornitura, nonché nell'emissione della fattura interromperà il termine indicato.
11. Il pagamento dei corrispettivi è subordinato all'acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti.
12. Il Fornitore è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto. Si obbliga, inoltre, all'esecuzione della fornitura prevista dal presente disciplinare a perfetta regola d'arte, nel rispetto di tutte le disposizioni di legge, di regolamenti concernenti la fornitura stessa nonché di quelle previste nel presente disciplinare e negli atti di gara.
13. Tutte le penalità che il Fornitore dovrà corrispondere saranno compensate con qualsiasi credito la stessa vanta nei confronti dell'Amministrazione.
14. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la prestazione oggetto di fornitura e, comunque, delle attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione comunicata dall'Amministrazione con posta elettronica certificata.
15. I pagamenti, relativi al presente contratto, dovranno essere effettuati nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 136/2010, art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto.
16. Le fatture dovranno recare l'intestazione AST MACERATA via D. Annibali, 31 C.F. e P. IVA 02095680431 ed ivi recapitate mediante CUU come rilevabile dal sito www.indicepa.gov.it, di seguito riportato:
AST MACERATA-UF1MV0.
17. La data di ricevimento delle fatture (predisposte unicamente in formato elettronico secondo vigenti normative) è attestata dalla marcatura del sistema digitale apposta dalla competente Unità Operativa Contabilità, Bilancio e Finanza afferente.
18. La liquidazione della fattura emessa dall'appaltatore avverrà successivamente all'accettazione della relativa prestazione da parte della stazione appaltante.
19. La stazione appaltante si impegna ad effettuare i dovuti pagamenti nei termini di legge, decorrenti, in ogni caso, a far data dal giorno della verifica di esito positivo della prestazione.
20. L'eventuale ritardo nel pagamento delle fatture non potrà essere invocato come motivo valido per la mancata evasione delle prestazioni contrattuali, ovvero per la risoluzione del contratto stesso da parte dell'aggiudicatario.
21. Secondo le vigenti disposizioni, si fa presente sin d'ora che questa stazione appaltante provvederà a richiedere – tempo per tempo – alle competenti e preposte, Autorità, ogni necessario documento utile alla valutazione della regolarità contributiva della impresa aggiudicataria.
22. Per ogni eventuale comunicazione o chiarimento in merito alla predisposizione, trasmissione o liquidazione delle fatture punto di contatto: Unità Operativa Contabilità, Bilancio e Finanza AST Macerata – tel. 0733/2571.
23. In merito alle ulteriori modalità, termini di pagamento si richiama quanto previsto dal contratto.

ART. 10. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e dalle relative disposizioni interpretative (si veda Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 7 luglio 2011). In particolare, il Fornitore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto,



attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3 della legge citata.

2. Con l'adozione del provvedimento di adesione, il medesimo obbligo viene assunto anche nei confronti di ciascuna Amministrazione Contraente.

3. L'obbligo di tracciabilità delle operazioni riguarda altresì i subappalti di cui all'art. 105 del Codice nonché i subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente atto e relativi eventuali Contratti. In particolare il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

4. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente contratto, il Fornitore è obbligato a comunicare, unitamente agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con obbligo di comunicare ogni successiva modifica relativa ai dati trasmessi, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010 e s.m.i.

5. Il Fornitore s'impegna a dare immediata comunicazione all'AST di Macerata c/o il domicilio eletto nel presente contratto, e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Macerata, della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.; analogo obbligo dovrà essere previsto nei contratti sottoscritti con il subappaltatore o con il subcontraente.

6. L'inadempimento anche ad uno solo degli obblighi e/o impegni previsti all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e/o stabiliti nel presente Articolo, determina la risoluzione di diritto del presente Accordo e degli eventuali singoli Contratti, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

ART. 11. OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico, nell'Ordine di fornitura, ivi inclusi i rispettivi Allegati.

3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative eventualmente migliorate in Offerta tecnica ed alle specifiche indicate nel Disciplinare di gara e nei relativi allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nell'Ordine di fornitura, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Amministrazioni e/o di AST Macerata, assumendosene ogni relativa alea.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a:

a) impiegare, a proprie cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei Contratti di Fornitura secondo quanto specificato nel contratto e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse del Contratto;

b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;



-
- c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire a AST Macerata, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nel Contratto;
 - d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni o da AST Macerata, per quanto di rispettiva ragione;
 - f) comunicare tempestivamente AST Macerata le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto e nei singoli Appalti Specifici, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - g) non opporre a AST Macerata qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura;
 - h) manlevare e tenere indenne AST Macerata da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
 - i) adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui l'Amministrazione Contraente tratta informazioni classificate, con particolare riguardo alle specifiche misure previste dalla normativa in proposito vigente;
 - j) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di riferimento;
6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni e/o da terzi autorizzati.
7. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione AST Macerata di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al contratto e ai singoli Contratti di Fornitura; (b) prestare le forniture e/o i servizi nei luoghi che verranno indicati nei Contratti di Fornitura stessi.
8. Il Fornitore è tenuto a comunicare a AST Macerata ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire a AST Macerata entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica.
9. Ai sensi dell'art. 119, comma 5, del Codice, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, a AST Macerata, prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì comunicate a AST Macerata.

In ogni caso, ove venga accertata la violazione da parte del Fornitore di uno o entrambi gli obblighi di cui al presente comma, primo e secondo periodo (astenersi dall'esecuzione dell'Ordine di fornitura e/o effettuare la tempestiva comunicazione a AST Macerata), troveranno applicazione le discipline penali.

ART. 12. OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore del contratto ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Contratto, la documentazione amministrativa richiesta e presentata a AST Macerata per la stipula del presente Contratto. In particolare, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:



- a) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica e/o integrazione, ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di cui al Bando di gara;
- b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 120 del Codice.

ART. 13. PATTO DI INTEGRITA'

1. Il Fornitore si obbliga ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e si impegna a contrastare i fenomeni di corruzione e, comunque, a non compiere alcun atto che possa influenzare indebitamente o distorcere la corretta esecuzione del presente Accordo e delle relative adesioni, assumendo tutti gli obblighi previsti dal Patto di integrità adottato dall'ASUR con determina ASURDG n.697 del 21/11/2016, che viene allegato e sottoscritto unitamente al presente contratto.
2. Il mancato adempimento dell'obbligo come sopra assunto da parte del Fornitore darà facoltà all'AST Macerata di avvalersi della risoluzione di diritto del presente Accordo come previsto al successivo articolo 16.

ART. 14. LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI

1. Con riferimento a ciascuna adesione al presente Accordo, sono applicate le penali come di seguito disciplinate.
2. L'ammontare complessivo delle penalità applicate non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell'importo contrattuale. Qualora la somma delle penali applicate superi del 10% l'importo contrattuale complessivo, l'AST Macerata potrà risolvere il contratto, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno.
3. Resta fermo il diritto di AST Macerata di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni sulla base di quanto disposto dall'articolo 1382 c.c., nonché di addivenire alla risoluzione del contratto nell'ipotesi di grave inadempimento, valutabile caso per caso dalla stessa.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'O.E. dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e/o che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
5. In ogni caso, l'O.E. si impegna espressamente a rifondere all'AST Macerata l'ammontare di eventuali oneri che dovesse sostenere – anche per causali diverse da quelle di cui al presente paragrafo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dello stesso.
6. L'AST Macerata, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui agli obblighi contrattuali senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
7. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto a quelli definiti nel presente disciplinare e/o nell'ordinativo, è fissata una penale calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'O.E. non consegna i materiali sussidiari e accessori allo svolgimento della prestazione indicati nel Disciplinare speciale o nel Capitolato.
8. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle verranno contestati per iscritto alla ditta dall'Ente; l'Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Ente nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dall'Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'aggiudicatario le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
9. L'O.E. è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso O.E. nell'esecuzione dell'appalto.
10. L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'O.E. a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall'O.E. senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.



11. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la ditta dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
12. L'O.E. prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
13. Nel caso in cui l'O.E. non provveda alle prestazioni oggetto di contratto richieste nei termini e con le modalità di cui ai precedenti articoli, l'Amministrazione potrà procedere ad affidare gli interventi ad altra Ditta con spesa a carico dell'O.E. La spesa relativa sarà liquidata dall'Amministrazione e successivamente detratta dall'importo dovuto all'O.E. all'atto del primo pagamento utile o anche dalla garanzia definitiva.
14. Il Fornitore dovrà emettere nuova fattura per il servizio prestato, portando in detrazione l'importo della penale irrogata.

ART. 15. GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia delle obbligazioni assunte con la stipula del presente contratto, il Fornitore ha prestato garanzia fideiussoria in favore di:
 - a) AST Macerata, per un importo complessivo pari ad euro, mediante polizza fideiussoria n. emessa in data..... da, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Detta polizza fideiussoria è conservata nelle seguenti modalità:
 - a)
 - b)
3. La garanzia prestata sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, secondo quanto previsto dall'art. 117 del Codice.
4. In particolare l'Amministrazione potrà consentire lo svincolo progressivo della cauzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito.
5. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine indicato nella richiesta effettuata dall'Amministrazione Contraente e, comunque, entro un termine non inferiore ad almeno 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Fornitore.
6. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto, fermo restando il risarcimento del danno.

ART. 16. RISOLUZIONE E CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

1. Oltre alle fattispecie previste dal precedente art. 13, nel caso in cui l'AST Macerata accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il contratto di appalto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, l'AST Macerata ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto rispettivamente dell'Accordo e/o dei Contratti, procedendo secondo quanto previsto al presente articolo.
2. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell'Accordo, AST Macerata assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione contraente potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali ed il risarcimento del danno.
3. In ogni caso, si conviene che l'Amministrazione contraente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto, in tutto o in parte, il presente contratto per grave inadempimento ai sensi dell'art.



1456 cod. civ., senza alcun genere di indennità e compenso, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, nei seguenti casi:

- a. l'ammontare delle penali applicate superi il 10% dell'importo massimo contrattuale;
 - b. qualora il Fornitore, ferma restando l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il Contratto ai sensi dell'art. 2932 del codice civile, ponga in essere comportamenti immotivati o tesi a eludere la conclusione del contratto;
 - c. qualora risulti che l'operatore economico si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del Codice;
 - d. l'operatore economico sia assoggettato alle misure previste dalla normativa antimafia ovvero sia rilasciata informazione antimafia interdittiva di cui all'art.91 del D.lgs. 159/2011, fatta salva la facoltà prevista dall'art.32 del D.L. 90/2014, convertito in L.114/2014;
 - e. cessione - totale o parziale, diretta o indiretta - del contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest'ultimo derivanti;
 - f. mancato rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, d'infortuni sul lavoro, d'igiene, di previdenza sociale e di tutti gli obblighi previsti dal citato D.Lgs. n.81/2008 e/o inosservanza degli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, nazionali e regionali, anche dopo la loro scadenza fino alla loro sostituzione;
 - g. inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi assunti nel patto di integrità;
 - h. mancato rispetto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n.62 del 16 aprile 2013;
 - i. nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
 - j. mancata reintegrazione della garanzia di cui al precedente articolo 16, eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione Contraente;
 - k. subappalto non autorizzato;
 - l. in ogni altra ipotesi prevista dal presente contratto e rispettivi allegati costituenti la documentazione di affidamento dell'Accordo;
 - m. a seguito di n. 3 (tre) contestazioni di inadempimento per ritardo nel reintegro delle forniture ovvero nelle consegne in via d'urgenza come richiesto nel Capitolato tecnico, inviate a mezzo PEC, nel corso del contratto;
 - n. qualora si verifichi una ingiustificata sospensione della fornitura;
 - o. gravi violazioni degli obblighi contrattuali;
 - p. qualora si verifichi anche un solo caso di frode, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - q. qualora sia accertato il mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - r. violazione dell'obbligo di segretezza e riservatezza;
 - s. le transazioni relative al presente appalto siano eseguite in violazione dell'art. 3 della L. n.136/2010.
4. La risoluzione e/o la/le clausole risolutiva/e espressa/e di cui ai commi precedenti per inadempimenti circoscritti ad uno specifico lotto producono i loro effetti limitatamente al lotto a cui afferiscono.
5. In tutti i casi, previsti nel presente Accordo di risoluzione dello stesso AST Macerata avrà diritto di escutere la garanzia definitiva prestata per l'intero importo o per la parte percentualmente proporzionale. Ove non sia possibile escutere la garanzia definitiva, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione Contraente e/o di ASUR al risarcimento dell'ulteriore danno anche in relazione ai maggiori costi relativi all'affidamento a terzi della fornitura.
6. Resta inteso che AST Macerata si riserva di segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione dell'Accordo, ai sensi dell'art.80, comma 13, del Codice.



7. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali AST Macerata non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti di qualsivoglia natura del fornitore.
8. In caso di risoluzione, il Fornitore avrà il diritto al corrispettivo relativo alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
9. Per quanto non espressamente regolato nel presente articolo, le parti fanno riferimento alla disciplina della risoluzione del contratto di cui agli articoli 108 e 110 del Codice nonché agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile.

ART. 17. RECESSO

1. AST Macerata ha diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto in qualunque tempo per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o per qualsiasi motivo ai sensi dell'art. 109 del Codice e dell'art. 1671 del Codice Civile.
2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione al Fornitore da darsi con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni solari, comunicato a mezzo PEC, decorsi i quali l'Amministrazione Contraente prende in consegna le prestazioni ed effettua la loro verifica di conformità.
3. AST Macerata, ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012 convertito in legge n.135/2012, potrà esercitare la facoltà di recesso, in tutto o in parte, nel corso della validità del contratto, secondo le modalità descritte al precedente comma 2, qualora, relativamente alla fornitura/servizio in oggetto, accertino la disponibilità di nuove convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 da Consip SPA o di una nuova gara condotta dal Soggetto Aggregatore Regionale, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle offerte in sede di gara e il Fornitore non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità ad esse.
4. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione Contraente che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal Contratto con un preavviso almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC.
5. In caso di recesso parziale da parte dell'Amministrazione Contraente, è riconosciuta al Fornitore, entro 30 giorni dalla notifica del recesso, la facoltà di svincolarsi da ogni obbligo contrattuale, con preavviso di 90 giorni, salvo diverso accordo tra le parti.
6. In tutti tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione Contraente delle prestazioni eseguite relative ai singoli Contratti, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nell'Accordo e nei Contratti, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite, calcolato ai sensi dell'art. 109, comma 2, del Codice.
7. Il recesso dal presente Accordo è causa ostativa all'affidamento di nuovi Contratti e legittima il recesso da quelli già emessi, mediante comunicazione a mezzo PEC.
8. In ogni caso di recesso, il Fornitore:
 - a) rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile;
 - b) si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore di AST Macerata.

ART. 18. CESSIONE DEL CREDITO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Il Fornitore non può cedere il contratto né l'esecuzione anche parziale del Contratto. In caso di violazione di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo all'Amministrazione Contraente, quest'ultima potrà dichiarare risolto il Contratto per fatto e colpa del Fornitore, avvalendosi della clausola risolutiva espressa di cui al precedente art. 16.
2. Con riferimento alla cessione dei crediti maturati dell'appaltatore nei confronti dell'Amministrazione contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, si applica quanto disposto dall'art. 106, comma 13, del Codice. Il presente contratto non comporta pertanto la preventiva accettazione delle eventuali cessioni.



3. Ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 un nuovo contraente può sostituire il contraente firmatario del presente contratto nel caso in cui vi sia una cessione dei diritti di commercializzazione o di distribuzione dei prodotti oggetto di fornitura, comunicata ufficialmente alla Stazione Appaltante unitamente alla copia della documentazione comprovante l'avvenuta cessione dei suddetti diritti e previa autorizzazione della Stazione Appaltante che sarà concessa in esito alla verifica dei requisiti di cui all'art. 80 e, se del caso, art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 19. SUBAPPALTO

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, intende affidare in subappalto l'esecuzione delle seguenti attività:

Descrizione Attività
.....(descrivere)

2. Il Fornitore potrà dar corso al subappalto solo dopo il rilascio della autorizzazione da parte dell'Amministrazione Contraente, ai sensi dell'art. 105, comma 4, del Codice. A tale fine il Fornitore si impegna a depositare presso l'AST Macerata, nelle modalità e termini previsti dall'art. 105, comma 7, del Codice, copia autenticata del contratto di subappalto corredata delle certificazioni, dichiarazioni e documentazione prevista ai sensi della vigente normativa e dell'art. 105, commi 7, 9 e 18 del Codice.

3. In caso di mancato deposito di taluno dei documenti elencati dalla norma sopracitata nel termine previsto, l'Amministrazione Contraente procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

4. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto di cui all'art. 105, comma 18, del Codice.

5. Ai sensi dell'art. 105, comma 13, del Codice, la stazione appaltante è da intendersi l'Amministrazione Contraente, richiedente le prestazioni attraverso la stipula del Contratto e, pertanto, obbligata al pagamento delle prestazioni nei confronti del Fornitore e relativi subappaltatori.

6. L'Amministrazione contraente provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del Codice.

7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti di AST Macerata, della perfetta esecuzione del presente Accordo anche per la parte subappaltata.

8. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne AST Macerata da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi collaboratori ed è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione Contraente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

9. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto di subappalto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

10. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione Contraente avrà facoltà di risolvere il presente atto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

ART. 20. BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.



2. Qualora venga promossa nei confronti di AST Macerata un'azione giudiziaria da parte di terzi per violazione di diritti di brevetto, di autore o di privativa industriale in relazione alle attività prestate in oggetto del presente Accordo o Contratti, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'AST Macerata, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni.
3. AST Macerata si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alla suddetta Amministrazione la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentate nei confronti di AST Macerata, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le forniture e/o i servizi erogati.

ART. 21. FUORI PRODUZIONE

1. Nel corso di durata del contratto e/o dei contratti attuativi, il Fornitore potrà non fornire i beni così come offerti nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto del contratto medesimo, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuto "fuori produzione" accertato mediante la seguente documentazione da consegnare a AST Macerata:

- a) dichiarazione in originale di "fuori produzione" resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (ove coincidente con il produttore) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore);
- b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime ed eventualmente migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione". A tal fine, potrà essere richiesta da AST Macerata ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.

Si precisa che, esclusivamente nel caso di "fuori produzione" è ammesso il mutamento della marca delle apparecchiature e/o componenti opzionali offerti, a condizione che nella dichiarazione di "fuori produzione" rilasciata dal produttore, il produttore medesimo dichiari di non disporre di nessuna apparecchiatura e/o componente opzionale avente funzionalità (minime ed eventualmente migliorative) almeno pari a quelle da sostituire.

2. All'esito dell'analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, AST Macerata si riserva di procedere a una eventuale verifica tecnica (eventualmente tramite collegamento da remoto) in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime ed eventualmente migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione".

In particolare, al fine di procedere alla suddetta verifica, AST Macerata, a seguito delle dichiarazioni di cui al comma 1, concorderà con il Fornitore la data in cui l'apparecchiatura offerta in sostituzione dovrà essere resa disponibile e abilitata all'uso clinico, presso una struttura sanitaria del territorio italiano o, eventualmente, europeo, per la verifica di corrispondenza rispetto alle caratteristiche tecniche. Nell'ambito della medesima comunicazione verrà invitata a presenziare persona incaricata dal Fornitore che avrà l'onere e la responsabilità di predisporre le apparecchiature e tutta la strumentazione, i materiali e i software necessari per la corretta esecuzione della verifica tecnica.

3. Il Fornitore dovrà, inoltre, svolgere tutte le pratiche tecniche ed amministrative che dovessero essere necessarie allo svolgimento della verifica tecnica.

4. Solo all'esito dell'analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 e della eventuale verifica tecnica di cui ai precedenti commi 2 e 3, AST Macerata ha la facoltà di:

- in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dalla presente Contratto, ovvero
- in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura dell'apparecchiatura o del dispositivo dichiarato "fuori produzione", sostituendolo con quello offerto in sostituzione.

ART. 22. EVOLUZIONE TECNOLOGICA



1. Nel corso di durata del contratto, il Fornitore si impegna ad informare AST Macerata sulla evoluzione tecnologica dell'apparecchiatura o del materiale di consumo oggetto del contratto e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture medesime; le apparecchiature o il materiale di consumo "evoluto" dovranno possedere, ferma restando l'identità generale in particolare per quanto concerne la marca, funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelli da sostituire.
2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative producendo una dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dallo stesso Fornitore (ove coincidente con il produttore) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore) in ordine: i) alla intervenuta evoluzione tecnologica; ii) alla sussistenza, sul prodotto "evoluto", di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto sostituito; iii) alla descrizione delle caratteristiche "evolutive". Inoltre, dovrà fornire idonea documentazione tecnica atta a dimostrare il possesso da parte del prodotto offerto in sostituzione di funzionalità e caratteristiche tecniche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto oggetto di Contratto.
3. All'esito dell'analisi della documentazione di cui al precedente comma, AST Macerata si riserva di procedere alla verifica tecnica di caratteristiche tecniche almeno pari a quelle del prodotto oggetto di Contratto. In particolare, al fine di procedere alla suddetta eventuale verifica, AST Macerata, a seguito delle dichiarazioni di cui al comma 1, concorderà con il Fornitore la data in cui l'apparecchiatura offerta in sostituzione dovrà essere resa disponibile presso una struttura sanitaria del territorio italiano o, eventualmente, europeo, per la verifica di corrispondenza rispetto alle caratteristiche tecniche. Nell'ambito della medesima comunicazione verrà invitata a presenziare persona incaricata dal Fornitore che avrà l'onere e la responsabilità di predisporre le apparecchiature, nonché tutta la strumentazione, i materiali e i software necessari per la corretta esecuzione della verifica tecnica. Il Fornitore dovrà, inoltre, svolgere tutte le pratiche tecniche ed amministrative che dovessero essere necessarie allo svolgimento della verifica tecnica.
4. Solo in caso di esito positivo dell'analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 2 e dell'eventuale verifica tecnica di cui al precedente comma 3, AST Macerata autorizzerà il Fornitore a sostituire il prodotto "evoluto" a quello precedentemente fornito.

ART. 23. REFERENTI DEL FORNITORE

1. Ai fini della stipula del presente Accordo, il Fornitore ha nominato il dott. quale Responsabile della fornitura per l'esecuzione del presente Accordo e referente nei confronti di AST Macerata per quanto di competenza. Il Responsabile della fornitura avrà, quindi, la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
2. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della fornitura, dovrà darne comunicazione all'Amministrazione contraente con un preavviso minimo di 30 giorni dalla data di prevista sostituzione.
3. All'atto di adesione, il Fornitore si impegna a nominare un referente unico per la gestione dello specifico Contratto e a comunicarlo all'Amministrazione contraente.

ART. 24. FORO COMPETENTE

1. In caso di contestazione fra AST Macerata e il Fornitore, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Accordo, che non possa essere composta in via transitoria e amichevole, competente per territorio è in via esclusiva il Foro di Macerata.
2. Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione dell'Accordo, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione dello stesso, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione della fornitura/servizio.

ART. 25. TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio



("Regolamento Generale sulla protezione dei dati"), dal D.Lgs n. 196/2003 così come modificato dal D.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 e dal nuovo "Regolamento aziendale privacy di AST Macerata.

2. Si rinvia all'Informativa già resa all'operatore economico.

ART. 26. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti al presente Accordo, compresi quelli relativi all'eventuale registrazione, sono a carico del Fornitore.

2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, all'Accordo dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ART. 27. DOMICILIO DIGITALE

1. Per gli effetti del presente Accordo e per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni, ai sensi dell'art.52 del Codice, il Fornitore elegge il proprio domicilio digitale presso la seguente casella di posta certificata, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni:

- PEC:@.....

ART. 28. CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Accordo ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente Accordo non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo (o di parte di esso) da parte dell'AST Macerata non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Il Fornitore nella persona del procuratore legale rappresentante, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Il presente contratto pubblico, stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 32 del Codice, è soggetto a imposta di bollo a carico dell'operatore economico aggiudicatario, secondo le norme vigenti.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. N. 642 del 26 ottobre 1972 e dell'autorizzazione Direzione Provinciale Agenzia delle Entrate di Ancona n.43010 del 16/09/2014: importo euro (righe , compreso allegato=n. marche da bollo da euro 16,00).



Azienda Sanitaria Territoriale di Macerata

Il Direttore

Acquisti e Logistica

sottoscritto con firma digitale da:

sottoscritto con firma digitale da: